

# La patente a punti

(Art. 126-bis C.d.S)

Al momento del rilascio della patente di guida, il nuovo codice della strada prevede l'attribuzione virtuale di **venti punti** che viene annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuta dal DTTSIS (Dipartimento Trasporti Terrestri, ex Motorizzazione Civile).

## Cosa sono i punti e quando vengono persi

Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alle violazioni che prevedono decurtazione di punteggio come descritti nella **tabella**, sotto riportata, come ad es. la sosta effettuata negli spazi riservati alla fermata o sosta dei veicoli per persone invalide ecc...

## Cosa succede al momento dell'accertamento

Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione viene annotata in archivio nazionale degli abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione.

Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 ogni violazione comporta riduzione di punteggio in misura **doppia per i primi tre anni dal rilascio della patente** (c.d. neopatentati).

Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente dovranno essere detratti al massimo **15 punti**.

Qualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro **trenta giorni**, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e quelli della patente della persona che si trovava alla guida al momento della violazione. In caso di omessa comunicazione o di comunicazione priva di elementi utili ad identificare il conducente, l'obbligato in solido è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di **€ 357,00**, (Come risulta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 27 del 2005)

## Come avviene la decurtazione

La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento di una violazione.

Nessun provvedimento di riduzione è applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione, che provvedono, **entro 30 giorni** dal momento in cui l'accertamento è diventato definitivo (sono stati esperiti, cioè, tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali) a comunicare l'applicazione della sanzione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Il titolare può controllare in tempo reale nelle 24 ore presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente, utilizzando l'utenza telefonica **848782782** (La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico).

La decurtazione è comunicata all'interessato a cura del D.T.T.S.I.S.

## Come si recupera il punteggio

La mancanza, per il periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale.

Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accREDITAMENTO di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.

Per recuperare i punti persi sono previsti dei corsi di educazione stradale con frequenza obbligatoria presso le autoscuole o gli altri soggetti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## Cosa succede al termine del punteggio

Con la decurtazione di tutti i punti disponibili, è disposta la revisione della patente di guida da parte dell'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Il conducente è invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente. La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.

Se non si presenta a sostenere gli esami di revisione la patente è sospesa. Il titolare di patente non può più circolare fino a quando non ha superato le prove di esame con esito favorevole.

### TABELLA DECURTAZIONE PUNTI

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

<b>10 punti</b>	<b>infrazione</b>	<b>Art</b>
	Superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h.	art. 142, comma 9°
	Circolazione contromano in curva, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate.	art. 143, comma 12°
	Inversione di marcia o guida contromano in autostrada o sulle strade extraurbane principali.	art. 176, comma 19°
	Sorpasso pericoloso (curve, dossi, incroci etc..). Sorpasso per veicoli pesanti (>3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, sorpasso di tram o filobus fermi; sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc..	art.148, comma 16° terzo periodo
	Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, anche relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli.	art. 168, commi 8° e 9°
	Retromarcia in autostrada.	art. 176, comma 20°
	Circolazione in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d'immissione ed uscita, fuori dai casi espressamente previsti.	art. 176, comma 20°
	Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità, dove prescritti.	art. 179, commi 2° e 2° bis
	Guida in stato di ebbrezza o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti.	art. 186, comma 2° e 7° e art. 187, comma 7° e 8°
	Fuga dopo incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento. Idem con lesioni a persone causate dal proprio comportamento.	art. 189, commi 5° e 6°
	Forzamento di posto di blocco dove il fatto non costituisca reato.	art. 192 comma 7°
<b>8 punti</b>	Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi.	art. 149, comma 6°
	Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombri e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone.	art. 150, con riferimento all'art. 149 comma 6°
	inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi.	art. 154, comma 7°
<b>6 punti</b>	Mancata osservanza dello stop.	art. 145, comma 5°
	Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico.	art. 146, comma 3°
	Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello.	art. 147, comma 5°
<b>5 punti</b>	Circolare a velocità non adeguata alle condizioni della circolazione.	141, comma 8
	Mancata precedenza.	145, comma 10
	Mancato rispetto delle regole di sorpasso.	art. 148, comma 15° Con rif. al 3° comma
	Inosservanza della distanza di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli.	art. 149, comma 5°, secondo periodo
	Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombri e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli.	art. 150, comma 5° con riferimento all'art.149 comma 5°

	Guida di un motociclo o una motocarozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni.	art. 171, comma 2
	Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenni o mancato uso dei seggiolini per bambini.	art. 172 comma 8°
	Alterazione del corretto funzionamento delle cinture.	art. 172, comma 9°
	Uso di cuffie o apparecchi radiotelefonici durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte.	art. 173, comma 3°
	Violazione dell'obbligo di precedenza ai pedoni.	art. 191, comma 1°
	Violazione dell'obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l'attraversamento in una strada sprovvista di strisce pedonali.	art. 191, comma 3°
<b>4 punti</b>	Circolazione contromano (non in curva).	art. 143, comma 11°
	Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie.	art. 143, comma 13° con riferimento al 5°
	Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscido e infiammabili o che potrebbero causare pericolo.	art. 161, comma 2°
	Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t, o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t.	art. 161, comma 2°
	Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito.	art. 168, comma 7°
	Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio.	art. 169, comma 8°
	Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente.	art. 175, comma 13°
	Non fermarsi dopo un incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento.	art. 189, comma 5° primo periodo
<b>3 punti</b>	Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso.	art. 148, comma 15° con riferimento al comma 2°
	Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose.	art. 149, comma 4°
	Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate.	art. 153, comma 10°
	Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti.	art. 164, comma 8°
	Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t, o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t.	art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. c)
	Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm.	art. 167, comma 7°
	Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.	art. 192 comma 6°
<b>2 punti</b>	Superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h e non superiore a 40 km/h.	art. 142, comma 8°
	Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata.	art. 146, comma 2°
	Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata.	art. 148, comma 15° con rif. ai comma 8°
	Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o	art. 154, comma 8°

	Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi.	art. 158, comma 2 lettere d), g), h).
	Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo	art 161, comma 1° e 3°
	Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l'apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali.	art. 162, comma 5°
	Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni.	art. 165, comma 3
	Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t.	art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. b)
	Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell'equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza.	art. 168, comma 9 bis
	Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture.	art. 169, comma 9°
	Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo.	art. 174, comma 4°
	Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti dell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo.	art. 174, comma 5°
	Trasporto di veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade.	art. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a)
	Violazioni alle norme per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali). Ad esempio: - lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio - esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc. - non osservare l'obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento - uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione - cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione - in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia - lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza - procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade - non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio	art. 175, comma 16° e art. 176, comma 21°
	Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze	art. 177 comma 5°
	Mancato rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo.	art. 178 comma 3°
	Inosservanza degli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc.	art. 189, comma 9°
	Non dare la precedenza ai pedoni che abbiano già intrapreso	art. 191, comma 2
<b>1 punto</b>	Non far uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è prescritto.	art. 152, comma 3°
	Uso improprio dei fari.	art. 153, comma 11°
	Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o al 10% per veicoli fino a 10 t.	art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° lett. a)
	Non avere ampia libertà di movimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animali e oggetti.	art. 169, comma 10°

	Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote.	art. 170, comma 6°
	Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus non necessitanti di cronotachigrafo.	art. 174, comma 7°
	Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo.	art. 178, comma 4°